

STATUTO



LA GRANDE FAMIGLIA

Sommario

Art. 1 (Denominazione e sede)	4
Art. 2 (Statuto)	4
Art. 3 (Efficacia dello statuto)	4
Art. 4 (Interpretazione dello statuto)	4
Art. 5 (Scopo, finalità e attività)	4
Art. 6 (Durata dell'Associazione)	5
Art. 7 (Ammissione degli associati e numero minimo)	5
Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)	6
Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)	7
Art. 10 (Gli organi sociali)	7
Art. 11 (Assemblea)	7
Art. 12 (Competenze inderogabili dell'Assemblea)	8
Art. 13 (Assemblea Ordinaria)	8
Art. 14 (Assemblea Straordinaria)	8
Art. 15 (Consiglio Direttivo)	8
Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo)	9
Art. 17 (Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione)	9
Art. 18 (Durata delle cariche sociali)	10
Art. 19 (Organo di controllo)	10
Art. 20 (Revisione legale dei conti)	11
Art. 21 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)	11
Art. 22 (Risorse economiche)	11
Art. 23 (I beni)	11
Art. 24 (Bilancio)	11
Art. 25 (Bilancio sociale)	11
Art. 26 (Libri sociali)	12
Art. 27 (Convenzioni)	12
Art. 28 (Volontari)	12
Art. 29 (Personale retribuito)	12
Art. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)	12
Art. 31 (Assicurazione dell'Associazione)	12
Art. 32 (Devoluzione del patrimonio)	13
Art. 33 (Disposizioni finali)	13

STATUTO

LA GRANDE FAMIGLIA - Organizzazione di volontariato

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: "LA GRANDE FAMIGLIA - Organizzazione di volontariato". Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione LA GRANDE FAMIGLIA anche la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". L'Associazione LA GRANDE FAMIGLIA ha sede legale in via Monte Carmelo n. 22 nel Comune di Appiano Gentile (CO) e opera nel territorio della Regione Lombardia. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea Ordinaria, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza e non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.1, lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare, l'Associazione ha per oggetto:

- organizzare iniziative che contribuiscano a migliorare la qualità di vita e promuovano il benessere di anziani;
- contrastare la solitudine delle persone anziane;
- condividere con gli anziani i propri talenti e portandoli per mano alla scoperta del proprio mondo per vivere insieme momenti di gioia, benessere e serenità;
- supportare gli operatori delle case di riposo e le famiglie affinché possano contare su uno spazio sicuro di intrattenimento, svago e benessere da utilizzare insieme ai propri ospiti e ai propri cari;
- l'essere uno strumento di collegamento con altre associazioni analoghe ed organizzare scambi culturali e/o attività ricreative in genere;
- qualsiasi azione svolta al fine di raggiungere gli scopi sociali di cui sopra e più in generale a svolgere quell'azione umanitaria che serva a dare sollievo fisico e psichico alle persone anziane.

L'Associazione potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di Legge. L'Associazione può anche collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici, privati ed esteri e può istituire gruppi di lavoro, chiamandovi a partecipare esperti anche esterni all'Associazione. L'Associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'effettuazione di operazioni commerciali (attività di pubblico spettacolo, attività pubblicitarie, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi di formazione ecc.) purché queste non vengano mai realizzate a fine di lucro ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell'Associazione e delle vigenti disposizioni normative.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Associazione può svolgere anche attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS, purché siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale esercitata. In via accessoria e limitatamente alle necessità di reperimento dei fondi necessari per il funzionamento dell'Associazione potranno essere svolte attività anche commerciali in settori affini o connessi allo scopo principale.

Art. 6 (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo diversa decisione deliberata dai soci. E' fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in tema di scioglimento dell'Associazione.

Art. 7 (Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- Fondatori
- Ordinari
- Ad honorem

Sono soci "Fondatori" quei soci che sono intervenuti nella fase costitutiva dell'Associazione. I soci "Fondatori" non pagano, di regola, alcuna quota associativa, salvo che il Consiglio Direttivo deliberi diversamente in virtù di particolari esigenze finanziarie dell'Associazione.

Sono soci "ordinari" le persone fisiche o giuridiche che si dichiarano disponibili a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione; essi versano la quota di iscrizione e le altre quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci "*ad honorem*" le persone fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell'Associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo umanitario, assistenziale o della sensibilità per la tutela dei soggetti con fragilità; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda dell'interessato, dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti, in osservanza del principio di non discriminazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Sino al momento dell'ammissione gli aspiranti soci non potranno frequentare la sede sociale né svolgere le attività dell'Associazione.

Per l'iscrizione all'Associazione è necessario che la domanda del socio minorenni sia controfirmata da chi esercita la patria potestà.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto, hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione senza limiti temporali e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di voto sia nell'Assemblea Ordinaria che in quella Straordinaria.

In particolare, gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali; votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (ciascun associato ha diritto ad un voto); esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto nonché le norme previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell'Associazione; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione; nelle suddette ipotesi esso decade anche automaticamente dalle cariche eventualmente conferitegli. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. Il recesso non esonera il socio dagli impegni assunti per l'esercizio in corso.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato (in alternativa la delibera può essere assunta da altro organo purché eletto dalla medesima, con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea). La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente; l'Organo di controllo (obbligatorio solo al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS); il Revisore legale o l'Organo di revisione (obbligatorio solo al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS). Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea dei Soci, inoltre, si riunisce ogni 3 anni, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per eleggere il nuovo Presidente dell'Associazione ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo e gli organi di controllo ove previste per legge. L'Assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei soci ordinari. Hanno diritto di intervento all'Assemblea, che può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, tutti i soci in regola con i doveri statuari e iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti i soci. Ogni socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare al massimo un altro socio per delega scritta.

È ammesso lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea Ordinaria: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; approva il regolamento interno e il regolamento di funzionamento dell'ente.

L'Assemblea Straordinaria: delibera le modifiche allo statuto, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento, sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di ventiquattro ore dopo la prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 14 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria ha i medesimi quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria tranne che per la modifica dello statuto, ove è richiesta la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e la delibera di scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio ove è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 (Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 a 8 membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria tra le persone fisiche associate e tra i quali vengono attribuite le seguenti cariche:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario – Tesoriere

I Componenti del Consiglio Direttivo sono eletti per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il Consiglio viene convocato quando il Presidente lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere corrisposto alcun compenso ma unicamente il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

È ammesso lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- nomina i soci ad honorem;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- determina i provvedimenti disciplinari;
- predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina Comitati Tecnici o gruppi di lavoro, determinandone la durata, con il compito di disciplinare particolari attività in seno all'Associazione;
- organizza le manifestazioni inerenti all'attività dell'Associazione;
- prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 17 (Presidente e Vice-Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Esso può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti. Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In casi di particolari urgenza o gravità il Presidente può prendere ogni tipo di decisione in merito ai provvedimenti disciplinari verso i soci, i quali saranno sospesi dall'attività sociale sino alla data della prima adunanza del Consiglio Direttivo che delibererà in merito. In caso di sua assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono devolute al Vice-Presidente e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Durata delle cariche sociali)

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di decadenza dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri, viene integrato in carica il primo dei Consiglieri non eletti della precedente elezione. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata l'Assemblea degli Associati. I nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Art. 19 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS, l'Organo di controllo esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 (Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 se il controllo contabile non sia stato affidato all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 (Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 24 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25 (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente. In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

Art. 26 (Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali: 1. il libro degli associati; 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione; 4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 27 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 29 (Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

Art. 30 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 31 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Art. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.